

Allegato "A" al Repertorio n. 51740 Raccolta n. 21723

FONDAZIONE

"POLIS, PATTO DI CITTADINANZA PER UNA VITA IN AUTONOMIA"

TITOLO I - GENERALITÀ

- Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Scopo e attività
- Art. 4 - Trust.

TITOLO II - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

- Art. 5 - Patrimonio
- Art. 6 - Fondo di gestione
- Art. 7 - Esercizio finanziario e bilancio

TITOLO III - ORDINAMENTO

- Art. 8 - Membri della Fondazione
- Art. 9 - Fondatori Promotori
- Art. 10 - Fondatori
- Art. 11 - Partecipanti
- Art. 12 - Fondatori e Partecipanti esteri
- Art. 13 - Esclusione e recesso
- Art. 14 - Amici della Fondazione
- Art. 15 - Organi della Fondazione
- Art. 16 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione
- Art. 19 - Il Presidente
- Art. 20 - Il Collegio dei Partecipanti
- Art. 21 - L'organo di controllo
- Art. 22 - I Comitati delle Famiglie
- Art. 23 - Il Direttore
- Art. 24 - Clausola arbitrale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Durata ed estinzione
- Art. 26- Clausola di rinvio

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

E' costituita la Fondazione denominata "Polis, patto di cittadinanza per una vita in autonomia - ETS".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Polis ETS".


La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha la sede in Scandicci, piazzale della Resistenza n.1.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purchè avvengano nell'ambito territoriale dei Comuni facenti parte della "Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest".

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere



istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana, che costituisce l'ambito territoriale primario.

Art. 3 - Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva l'esercizio di una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi ed attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ovvero interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A tale scopo si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le politiche sociali di intervento dei Comuni che fanno parte della "Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest" e di altre realtà pubbliche e private a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia;

- favorire, in attuazione dell'art. 4, lett. e) dello Statuto della Regione Toscana, nel rispetto delle specifiche esigenze delle singole persone con disabilità, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio-sanitaria dove le persone con disabilità siano stimolate ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile e sia garantita la qualità della vita.

- Sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare nelle strutture.

- Promuovere iniziative per avviare e sostenere processi di

integrazione che valorizzino, per le persone con disabilità, tutte le possibili attività riabilitative, socio-sanitarie, educative, formative, occupazionali, culturali, sportive, e sociali in genere.

- Favorire la diffusione di documentazione regionale, nazionale ed internazionale relativa all'assistenza e alla tutela delle persone con disabilità.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente. In particolare, tra l'altro, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

- acquisire beni e servizi a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso;

- ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di trust, legati per atto tra vivi come a causa di morte, singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a vantaggio di terzi.

In tali casi nell'atto potrà essere convenuto che la persona con disabilità sia assistita nel medesimo immobile o porzione di immobile oggetto dell'atto ovvero, con il consenso del dante causa, in altra corrispondente struttura. Nel medesimo atto potrà essere altresì convenuto che la Fondazione divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile, abbia la facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia nella quale ospitare e far assistere altri disabili, con gradualità e idoneità di inserimento, i quali risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale;

d) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

e) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e servizi avvalendosi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;

h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

i) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

j) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione e di commercializzazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore o CTS) la Fondazione potrà svolgere altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentali rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare beni o capitali qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Art. 4 - Trust.

Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee in operazioni di trust funzionali all'acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l'assistenza di soggetti bisognosi, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a rendere evidente l'estraneità dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili

o mobili registrati ad essa conferiti in trust, potrà procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee.

TITOLO II - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è composto dal fondo di dotazione costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dai Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato da Enti territoriali o da altri enti pubblici.


Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi in conformità agli articoli 9,10,11 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale contributo, elargizione, donazione, disposizione testamentaria o atto di trust che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori



Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e per il suo funzionamento.

Art. 7 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, entrambi predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno, salvo comunque l'obbligo di deposito presso il RUNTS entro la stessa data.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ORDINAMENTO

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori Promotori;
- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Art. 9 - Fondatori Promotori

I Fondatori Promotori attualmente facenti parte della Fondazione sono:

- i Comune di Campi Bisenzio, di Lastra a Signa, di Scandicci, di Vaglia, di Sesto Fiorentino, di Signa e di Calenzano facenti parte della zona Nord-Ovest di Firenze;
- la "Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest" i quali sottoscrivono l'atto costitutivo.

I Fondatori Promotori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione.

In nessun caso i Fondatori Promotori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

della Fondazione.

Art. 10 - Fondatori

Possono aderire alla Fondazione, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e private) e gli enti che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che contribuiscono al patrimonio mediante un versamento di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di nuovi Fondatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

I Fondatori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione.

Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione salva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della Fondazione.

Art. 11 - Partecipanti

Possono divenire Partecipanti persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e private) e gli enti che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti di somme di in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero contributi in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti alle spese annuali di esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione.

La congruità del contributo e l'ammissione sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.

L'accettazione dei Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

In nessun caso i Partecipanti hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

della Fondazione.

Art. 12 - Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sede all'estero.

Art. 13 - Esclusione e recesso

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda il contributo dovuto.

Nel caso di Partecipante ente o persona giuridica, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori promotori ed i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione medesima.

Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 14 - Amici della Fondazione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciute "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante occasionali contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali.

Art. 15 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- il Collegio dei Partecipanti;
- l'Organo di controllo.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da sette membri:

- due dei componenti sono nominati a maggioranza dai Fondatori Promotori;
- due dei componenti sono nominati a maggioranza dai Fondatori;
- tre dei componenti sono nominati a maggioranza dal Collegio dei Partecipanti.

Ai fini della nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, per i Fondatori e i Partecipanti si dovranno prevedere modalità di elezione in modo che almeno un componente da parte dei Fondatori e due componenti da parte dei Partecipanti vengano eletti dalle persone con disabilità, loro rappresentanti legali e/o da loro familiari (intendendosi per tali il coniuge, i parenti o affini, entro il 4° grado, della persona disabile) e da Associazioni, Comitati e enti, costituiti da persone con disabilità, loro rappresentanti legali e/o da loro familiari (intendendosi per tali il coniuge, i parenti o affini, entro il 4° grado, della persona disabile).

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e, alla scadenza, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della Fondazione e per l'impiego delle risorse finanziarie in conformità agli scopi istituzionali; in particolare:

- a) nomina il Presidente della Fondazione e un vice - Presidente;
- b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- c) fissa i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione e procede alla relativa nomina;
- d) delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- e) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- f) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- g) svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art. 3;
- h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, operazioni di trust nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili.
- i) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;
- j) approva il bilancio di previsione predisposto dal



Direttore;

k) approva il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità stabilite;

l) nomina e revoca il Presidente e i componenti dell'organo di controllo;

m) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti dal successivo art. 23 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;

n) assume l'eventuale personale dipendente;

o) approva e modifica i Regolamenti interni;

p) delibera la creazione di eventuali imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Art. 17 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria entro i mesi di marzo e ottobre per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza;

- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dall'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;

- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica dello Statuto, di scioglimento della Fondazione e della devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri

membri in carica e comunque la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio di Amministrazione fra i membri designati dai Fondatori Promotori e la sua carica segue la durata del Consiglio di Amministrazione che lo elegge. Il vicepresidente viene eletto in seno al consiglio di amministrazione fra i membri designati dai Fondatori e dai Partecipanti.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla

prima riunione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il mandato dello stesso è gratuito.

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente, se nominato.

Art. 20 - Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è un organo consultivo composto dai Partecipanti alla Fondazione.

Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
- elegge a maggioranza dei presenti tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito: con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituito con qualsiasi numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Collegio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di

amministrazione.

Art. 21 - L'organo di controllo

L'organo di controllo è nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 31 del D. Lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore o CTS), a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

L'organo di controllo opera secondo le previsioni degli artt. 30 e 31 del D. Lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore o CTS).

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, all'atto della nomina, il compenso da corrispondere ai componenti dell'organo di controllo.

Le adunanze dell'organo di controllo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 22 - I Comitati delle Famiglie e delle Associazioni

Al fine di promuovere la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei familiari e delle associazioni interessate, potrà essere istituito per ogni centro/progetto un Comitato per il Coordinamento ed in controllo del Servizio con la finalità principale di garantire la qualità della vita delle persone con disabilità.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad adottare apposito regolamento per disciplinarne il funzionamento.

Art. 23 - Il Direttore

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dirige il personale dipendente e coordina i collaboratori esterni. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

E' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Direttore la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'attività della Fondazione, ivi compresi i contratti e le convenzioni derivanti dagli atti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al

Consiglio di Amministrazione.

In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

Art. 24 - Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;
- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altra organizzazione del terzo settore che abbia gli stessi scopi, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del codice del terzo settore.

F.to Bruno Cravedi

F.to Simone Ghiassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
prescritte, redatta su fogli e si rilegga
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Firenze, li 31 MAR 2021

Simone Ghiassi Notaio

